



COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 20 del 26.07.2021
(Cat. I.6)

Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO - ART. 193 D.LGS. DEL 18 AGOSTO 2000, N. 267

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di luglio alle ore 20:30 ed a seguire, nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato ai singoli Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei Capigruppo del 21.07.2021 si tiene in VIDEOCONFERENZA.

Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dall'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al momento dell'adozione della presente delibera:

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	Presente	CANESI LUCA	Presente
VALLI FABIANA	Presente	ACETI GIANCARLO	Presente
DRERA SEVERINA	Presente	CASTELLANELLI MARCO	Assente
NODARI DEMIS	Presente		
PEDERGNANI SAMUELE	Presente		
GRITTI CAMILLA	Presente		
ZANI OSCAR	Presente		
SCHIAVONE NICOLA	Presente		
DELFRATE EMMA	Assente		
SECCHI ANNA LISA	Assente		

N. Presenti: 10

N. Assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 2 dell'ordine del giorno: "Esercizio Finanziario 2021 – Salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Art. 193 D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267", e cede la parola all'Assessore al Bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.

RELAZIONA QUINDI L'ASSESSORE AL BILANCIO DRERA S., il quale dichiara quanto segue: "La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio è uno degli adempimenti fondamentali tra quelli espressamente previsti dal Testo Unico degli Enti Locali. L'art. 193 del TUEL stabilisce infatti che l'organo consiliare provvede, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque entro il 31 luglio di ciascun anno, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. È opportuno sottolineare che, mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno che deve essere esercitato mediante periodica e costante verifica durante tutto il corso dell'esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui al citato art. 193 rappresenta il momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri generali di bilancio. La verifica di metà anno è propedeutica, poi, a valutare se, in prospettiva, l'attuale bilancio ha bisogno di ulteriori variazioni al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi che l'amministrazione si è posta come prioritari. Il risultato dell'analisi effettuata è così riassumibile: la gestione di competenza è equilibrata: gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei principi generali di "copertura finanziaria" e di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa; sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrate a specifica destinazione e le prescrizioni generali dei principi contabili. La gestione di cassa alla data attuale è buona: esiste una buona giacenza di tesoreria, la gestione dei flussi di entrata e di spesa ha consentito di fronteggiare adeguatamente le esigenze "monetarie" senza dover attingere alle anticipazioni di cassa. La gestione dei residui è sotto controllo: i residui attivi e passivi riaccertati vengono puntualmente monitorati in funzione dell'andamento gestionale. Non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità dei residui; le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo. Per quanto concerne i debiti fuori bilancio, sulla scorta delle attestazioni circa l'inesistenza di debiti fuori bilancio, rese dai responsabili di servizio, ad oggi non risultano debiti fuori bilancio. Alla luce di quanto esposto pertanto sussistono le necessarie condizioni di equilibrio finanziario e, conseguentemente, non vi è la necessità di attivare operazioni straordinarie di ripristino dello stesso. Sul presente atto il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole".

DOPODICHE',

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio, Drera S., così come sopra riportata;

VISTO l'art. 193 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

- c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;*

VISTO l'art. 147 *quinquies* del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che:

“1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.”

VISTO il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio (Allegato n. 4/1 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118), il quale prevede che tra gli atti di programmazione siano ricompresi lo schema di delibera di assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VISTO il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118);

CONSIDERATO che:

- con deliberazione Consiliare n. 60 del 28 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con deliberazione Consiliare n. 61 del 28 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- con deliberazione Consiliare n. 8 del 28 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2020;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti con i quali si è provveduto a variare il bilancio di previsione triennio 2021/2023:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 19 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 aprile 2021, esecutiva, con la quale è stata approvata la prima variazione alle dotazioni del bilancio di previsione triennio 2021/2023;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 3 giugno 2021, dichiarata immediatamente

eseguibile, con la quale è stata approvata la seconda variazione alle dotazioni del bilancio di previsione triennio 2021/2023;

DATO ATTO che, sulla base della normativa sopra richiamata, il controllo sugli equilibri finanziari è effettuato con particolare riferimento all'andamento:

- della gestione di competenza,
- della gestione dei residui,
- della gestione di cassa,
- del rispetto del pareggio di bilancio;

RAVVISATA la necessità di procedere alla ricognizione ed alla verifica degli equilibri generali di bilancio per l'esercizio finanziario 2021;

ESPLETATE tutte le opportune operazioni di verifica;

VISTA l'allegata relazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, che contiene i prospetti contabili e le valutazioni finanziarie dell'operazione di cui trattasi;

VERIFICATO che:

- **la gestione di competenza è equilibrata**, ed in particolare:
 - a) gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia;
 - b) gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei principi generali di "copertura finanziaria" e di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa;
 - c) sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrate a specifica destinazione e le prescrizioni generali dei vigenti principi contabili;
- **la gestione di cassa non desta preoccupazioni**: esiste una buona giacenza di tesoreria, la gestione dei flussi di entrata e di spesa consentono di fronteggiare adeguatamente le esigenze "monetarie";
- **la gestione dei residui è sotto controllo**: l'analisi effettuata consente di affermare che le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo determinato dalla gestione dei residui;
- **i debiti fuori bilancio**: non è stata rilevata la sussistenza di passività latenti da riconoscere e finanziare;
- **non esiste disavanzo di amministrazione da ripianare**: le attuali risultanze contabili non fanno prevedere una situazione di squilibrio e si esclude pertanto a priori la possibilità di disavanzo emergente di gestione e/o amministrazione;
- **lo sviluppo prospettico delle entrate e delle spese** riconferma la propensione del bilancio comunale al perseguimento delle fisiologiche condizioni di equilibrio;

RILEVATO, alla luce di quanto sopraesposto, non sussiste la necessità di adottare alcun provvedimento di riequilibrio;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione relativamente all'adempimento in argomento;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

		F (favorevole)	C (contrario)	A (astenuto)
1	PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	X		
2	VALLI FABIANA	X		
3	DRERA SEVERINA	X		
4	NODARI DEMIS	X		
5	PEDERGANI SAMUELE	X		
6	GRITTI CAMILLA	X		
7	ZANI OSCAR	X		
8	SCHIAVONE NICOLA	X		
9	DELFRATE EMMA	assente		
10	SECCHI ANNA LISA	assente		
11	CANESI LUCA			X
12	ACETI GIANCARLO			X
13	CASTELLANELLI MARCO	assente		

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Canesi L., Aceti G.) espressi per appello nominale da n. 10 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, in base alle risultanze contenute nella relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, l'operazione di verifica sugli equilibri generali di bilancio per l'esercizio finanziario 2021;
2. **DI DARE ATTO** che tali procedure sono state espletate in conformità alle previsioni dell'art. 193 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
3. **DI RILEVARE** che, alla luce di tale ricognizione, non esistono situazioni di squilibrio da ripianare.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

		F (favorevole)	C (contrario)	A (astenuto)
1	PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	X		
2	VALLI FABIANA	X		
3	DRERA SEVERINA	X		
4	NODARI DEMIS	X		
5	PEDERGANI SAMUELE	X		
6	GRITTI CAMILLA	X		
7	ZANI OSCAR	X		
8	SCHIAVONE NICOLA	X		
9	DELFRATE EMMA	assente		
10	SECCHI ANNA LISA	assente		
11	CANESI LUCA			X
12	ACETI GIANCARLO			X
13	CASTELLANELLI MARCO	assente		

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Canesi L., Aceti G.) espressi per appello nominale da n. 10 consiglieri presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in videoconferenza. L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario Comunale

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio

F.to Dott. Domenico Siciliano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal . . .
al . . . ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Domenico Siciliano



Castelvati, . . .

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Siciliano

Castelvati . . .



COMUNE DI CASTELCOVATI

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

INDICE

PREMESSA	1
ANALISI CONTABILE DEL CONSUNTIVO 2020	3
SINTESI DEI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO	3
PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE A CONSUNTIVO	4
LA GESTIONE DI COMPETENZA	6
1. GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA	7
2. LA GESTIONE CORRENTE	9
3. GESTIONE INVESTIMENTI	11
4. MOVIMENTI DI FONDI	12
5. ENTRATE/SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13
6. CONCLUSIONI	14
LA GESTIONE DI CASSA E DEI RESIDUI	15
ANALISI GESTIONE DI CASSA	15
LA GESTIONE DEI RESIDUI DI ANNI PRECEDENTI	16
ULTERIORI ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI	18
GESTIONE CONTABILE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	18
I DEBITI FUORI BILANCIO	19
RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO PER L'ESERCIZIO 2021	20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	21
MONITORAGGIO DEI DATI PREVISIONALI	23
VALUTAZIONE E ANDAMENTO DELLE ENTRATE	24
VALUTAZIONE E ANDAMENTO DELLE USCITE	24
VALUTAZIONI FINALI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2021 E DIRETTIVE AI DIRIGENTI	26

PREMESSA

L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali attribuisce una particolare attenzione ai procedimenti di misurazione e programmazione delle risorse, in quanto rappresentano strumenti fondamentali per individuare e prevenire possibili situazioni di squilibrio, che possono, se non affrontate tempestivamente, sfociare anche in pericolose situazioni di squilibrio finanziario e, nei casi più gravi, nel dissesto dell'Ente.

A riguardo, il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126, ha previsto regole precise di controllo e verifica della gestione delle risorse e degli equilibri di bilancio, volte a garantire una corretta conduzione dell'ente locale. In tale contesto, l'art. 193 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, individua un processo obbligatorio che tutti gli enti locali devono svolgere secondo le tempistiche proprie del regolamento di contabilità e comunque almeno una volta l'anno entro il 31 luglio, nel quale viene monitorato l'andamento completo della gestione sia dal punto di vista economico che finanziario.

Nel dettaglio, la principale finalità della suddetta previsione normativa è quella di dare attuazione alle previsioni contenute nel primo comma del medesimo articolo, nel quale viene esplicitato l'obbligo per gli Enti locali di predisporre la propria azione amministrativa nel rispetto del principio di pareggio finanziario e di tutti gli equilibri, ai quali il bilancio è sottoposto.

La ricognizione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio si colloca tra gli adempimenti di natura obbligatoria e viene affidata alla competenza del Consiglio Comunale, il quale assume un ruolo di garante, preposto alla verifica e al controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio, attraverso la ricognizione e la verifica delle principali risultanze contabili, con l'obiettivo di intervenire tempestivamente ove gli equilibri generali di bilancio risultino intaccati.

Inoltre, la precisa collocazione temporale di tale ricognizione consente all'Ente locale di effettuare processi di analisi di tipo sostanziale, in quanto entro il termine del 31 luglio, ferma restando la progressiva realizzazione di entrate e spese, sono infatti disponibili elementi di valutazione determinanti, come:

- le informazioni sull'andamento della gestione della competenza e dei residui;
- il risultato del rendiconto precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il termine entro il quale deve essere evaso tale adempimento;
- la possibile presenza di passività relative ad esercizi progressi non ancora contabilizzate (debiti fuori bilancio).

Qualora tale esame dia esito negativo sorge in capo al Consiglio Comunale, ai sensi del medesimo articolo 193, l'obbligo di intervenire, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di equilibrio e precisamente:

- a) quelle necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;

- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Ciò detto, al fine di consentire una valutazione complessiva relativa alla situazione economico-finanziaria dell'Ente si propone un'analisi dell'andamento delle entrate e spese di competenza dell'Ente, una valutazione sulla gestione dei residui ed una valutazione sulla gestione di cassa, al fine di fornire tutte le informazioni utili per una verifica generale degli equilibri di Bilancio e per una valutazione sul grado di utilizzo delle risorse finanziarie previste.

In particolare, in considerazione dal fatto che *“(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)”* (D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118), si precisa quanto segue:

- la redazione di questo documento è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili nel rispetto del principio n. 13 - Neutralità e imparzialità;
- la salvaguardia degli equilibri, pur essendo un adempimento di carattere prevalentemente tecnico, si colloca all'interno del sistema di bilancio che deve assolvere anche ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili; per questa ragione, questo elaborato è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio di metà esercizio. Allo stesso tempo, anche i dati e le informazioni di seguito riportate sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (principio n. 14 - Pubblicità);
- gli atti di gestione, come a suo tempo il bilancio stesso, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

In aggiunta a ciò, si specifica inoltre che il Servizio Ragioneria del Comune e l'Organo di Revisione economico-finanziaria hanno garantito la costante supervisione e monitoraggio in ordine allo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ed al persistere degli equilibri di bilancio, al fine di individuare con tempestività eventuali situazioni di pregiudizio all'andamento delle finanze comunali.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e regolamentari si è proceduto:

- con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa (Tesoriere ed altri agenti contabili);
- alla richiesta di pareri specifici per le materie specificatamente previste all'art. 239 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

Ciò detto, la presente relazione, fotografando le risultanze contabili alla data del 24 giugno 2021, si pone, quale obiettivo quello di supportare fattivamente l'operato di ciascun Consigliere comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

ANALISI CONTABILE DEL CONSUNTIVO 2020

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito, compatibilmente con un certo grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

Proprio per la caratteristica di ciclicità che caratterizza l'attività contabile dell'Ente locale, il risultato finanziario, economico e patrimoniale che scaturisce da ogni esercizio non può considerarsi un'entità autonoma, ma deve essere inserito in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

Di conseguenza l'attività di gestione è strettamente legata ai movimenti del precedente esercizio, i quali si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile.

Nel presente paragrafo si presenta una sintesi dei dati finanziari di consuntivo e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Salvaguardia.

SINTESI DEI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui.

Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di gestione delle previsioni di entrata e di uscita del bilancio in corso.

Situazione finanziaria rendiconto 2020		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2020				2.082.290,20
RISCOSSIONI	(+)	333.162,21	4.385.177,73	4.718.339,94
PAGAMENTI	(-)	448.851,14	4.276.461,76	4.725.312,90
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			2.075.317,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			2.075.317,24
RESIDUI ATTIVI	(+)	732.799,48	1.671.248,39	2.404.047,87
RESIDUI PASSIVI	(-)	196.587,80	600.554,84	797.142,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			70.260,82

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	1.576.087,30
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020	(=)	2.035.874,35

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE A CONSUNTIVO

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto.

Nel dettaglio, secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti;
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente;
- Anticipazioni chiuse solo contabilmente;
- Sostenibilità debiti finanziari;
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio;
- Debiti riconosciuti e finanziati;
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento.

Come detto prima, ai predetti si aggiunge l'indicatore di tipo analitico rappresentativo dell'effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Denominazione indicatore	Rendiconto 2020	
	Entro soglia	Fuori soglia
Incidenza spese rigide su entrate correnti	X	
Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	X	
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	X	
Sostenibilità debiti finanziari	X	
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Debiti riconosciuti e finanziati	X	
Debiti in corso di riconoscimento o in corso di finanziamento	X	
Effettiva capacità di riscossione	X	

LA GESTIONE DI COMPETENZA

Il sistema articolato del bilancio, sia a preventivo che durante la gestione, compreso in sede di Salvaguardia, identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili sono stati prima predisposti e poi conservati, anche nelle successive variazioni di bilancio, rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e di cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio previsto dalla programmazione.

Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa, oggetto di costante monitoraggio ripreso poi nell'operazione di Salvaguardia.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono tutt'ora dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere.

Nel predisporre i documenti, come nelle successive eventuali variazioni agli stanziamenti e nell'articolazione della struttura contabile, non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, è tutt'ora formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare, quanto meno in sede di rendiconto, anche l'aspetto economico dei movimenti.

A riguardo, con il termine "*Gestione di competenza*" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

In particolare, essa viene costituita da tutte quelle entrate che l'ente avrà il diritto di percepire (entrate da accertare) e le spese che l'ente assumerà l'obbligo di pagare (uscite da impegnare) nel corso dell'esercizio, senza considerare l'effettiva riscossione/pagamento.

Verificare il regolare dell'andamento della gestione in analisi consente di inquadrare l'attività amministrativa in base alla funzione autorizzatoria del bilancio e del principio di copertura finanziaria della spesa.

In particolare, l'equilibrio delle dotazioni di competenza, inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa, rappresenta una condizione essenziale per garantire in sede di rendiconto il pareggio della gestione ordinaria.

Da un'analisi delle scritture contabili finanziarie dell'Ente, relativamente alla gestione di competenza, si rilevano le seguenti risultanze, evidenziando che le stesse sono determinate dai movimenti di accertamento e di impegno che ad oggi risultano contabilizzati.

Nel dettaglio, l'analisi delle risultanze del bilancio di competenza consente di valutare se la gestione è nel complesso equilibrata e se la medesima è avvenuta nel rispetto dei principi e delle regole proprie della contabilità pubblica.

Invero, tale gestione permette di valutare come, e soprattutto in che misura, vengono utilizzate le risorse a disposizione e se l'acquisizione di quest'ultime è avvenuta in presenza della prescritta copertura finanziaria.

Ciò detto, la situazione di equilibrio tra entrate e uscite è oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, siano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

Di seguito, per fornire un quadro analitico della suddetta gestione si riportano le risultanze delle valutazioni sui singoli equilibri che la caratterizzano.

1. GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA

Prima di entrare nel merito della suddivisione poc'anzi citata, pare preliminarmente opportuno analizzare la composizione degli stanziamenti del bilancio, al fine di una miglior comprensione della struttura contabile del bilancio 2021 e delle modalità con cui sono state destinate le risorse.

A riguardo, si specifica che il bilancio ufficiale viene composto attraverso l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli, i quali rappresentano l'ammontare complessivo delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa.

Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale nella formulazione originaria e modificabile, durante la gestione, solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio ed assegna le corrispondenti risorse per finanziare alcune tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in c/capitale, i movimenti di fondi e le operazioni da effettuare per conto di terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come una entità autonoma che produce, a sua volta, un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio.

Ciò detto, il bilancio complessivo deve comunque risultare in pareggio – circostanza verificabile dall'analisi dei dati contenuti nelle tabelle seguenti, che mettono in relazione gli stanziamenti iniziali con quelli attuali.

Per tali ragioni, le previsioni aggiornate di bilancio, come risultano nella fase di preparazione dell'adempimento (stanziamenti attuali, proiezione della stima al 31/12 e stato di accertamento), sono state precedute da una rigorosa valutazione dei procedimenti contabili e dei flussi finanziari in atto.

In particolare, sul lato delle entrate sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste.

L'attuale dimensionamento degli stanziamenti di entrata è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico, da un riscontro sull'andamento delle pratiche di accertamento in carico agli uffici competenti oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere il più possibile affidabile la verifica sugli equilibri sostanziali di bilancio.

Sul lato delle uscite, invece, le previsioni sono la conseguenza di una valutazione sui procedimenti contabili e sui flussi finanziari in atto.

Nel dettaglio, sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa.

Le stime aggiornate sulle uscite sono state precedute anch'esse da un'analisi di tipo storico, da un riscontro sull'andamento delle pratiche di impegno in carico agli uffici competenti oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo al fine di rendere il più possibile affidabile la verifica sugli equilibri sostanziali.

Si specifica infine che la formulazione delle previsioni di bilancio aggiornate alla data attuale (Salvaguardia) si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili.

ENTRATE	PREVISIONE 2021 (Stanziamenti iniziali)	PREVISIONE 2021 (Stanziamenti attuali)
Avanzo di amministrazione	-	147.382,44
Fondo pluriennale vincolato - spese correnti	47.170,00	70.260,82
Fondo pluriennale vincolato - spese c/capitale	-	1.576.087,30
Titolo I - Entrate di natura tributaria	2.415.256,00	2.437.256,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	93.710,00	93.710,00
Titolo III - Entrate extratributarie	722.640,00	725.640,00
Titolo IV - Entrate in c/capitale	1.161.934,50	3.035.455,50
Titolo V - Entrate da riduzione att. Finanziarie	-	-
Titolo VI - Accensione di prestiti	-	-
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	-	-
Titolo IX - Entrate per c/terzi e partite di giro	674.290,00	924.290,00
TOTALE ENTRATE	5.115.000,50	9.010.082,06

SPESE	PREVISIONE 2021 (Stanziamenti iniziali)	PREVISIONE 2021 (Stanziamenti attuali)
Titolo I - Spese correnti	3.168.053,50	3.342.138,96
Titolo II - Spese in conto capitale	1.034.097,00	4.505.093,10
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	-	-
Titolo IV - Rimborso di prestiti	238.560,00	238.560,00
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	-	-

Titolo VII - Spese c/terzi e partite di giro	674.290,00	924.290,00
TOTALE SPESE	5.115.000,50	9.010.082,06

Sulla scorta di quanto sopraesposto:

- **non si ravvisano situazioni di squilibrio nell'ambito della struttura di competenza del bilancio comunale;**
- **la programmazione contabile è in linea con i principi generali della contabilità pubblica.**

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio in relazione agli stanziamenti della competenza.

2. LA GESTIONE CORRENTE

L'equilibrio di parte corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.lgs. del 178 agosto 2000, n. 267, che così recita:

“...Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”.

La divisione del bilancio, in parte corrente e degli investimenti, trova il suo fondamento proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione.

In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi, anche in sede di variazione, è seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentono, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che

l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;

- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Durante l'esercizio, ma sempre in tempo utile, potranno essere effettuate correzioni all'esercizio di attuale attribuzione dell'entrata o della spesa per garantire, a rendiconto, l'esatta imputazione del movimento contabile. Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente, questo è stato ottenuto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Di conseguenza, l'analisi della parte corrente ha la funzione di individuare le risorse destinate a coprire le spese correnti e le quote di capitale di ammortamento dei mutui. A riguardo, specifica che il Comune di Castelcovati finanzia le spese correnti e le quote di capitale di ammortamento di mutui vengono totalmente con entrate correnti.

ENTRATE	PREVISIONE 2021 (Stanziamenti attuali)	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	122.420,64	122.420,64
Fondo pluriennale vincolato	70.260,82	70.260,82
Titolo I – Entrate di natura tributaria	2.437.256,00	2.391.633,20
Titolo II – Trasferimenti correnti	93.710,00	55.825,27
Titolo III – Entrate extratributarie	725.640,00	430.140,51
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.049.287,46	3.070.280,44

SPESE	PREVISIONE 2021 (Stanziamenti attuali)	IMPEGNI
Titolo I – Spese correnti	3.342.138,96	2.472.923,04
Titolo IV – Rimborso di prestiti	238.560,00	95.534,83
TOTALE SPESE	3.580.698,96	2.568.457,87

3. GESTIONE INVESTIMENTI

L'equilibrio della parte investimenti si rivolge ad analizzare il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

Nello specifico, il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, anche in sede di eventuale variazione di bilancio, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente.

Tali spese permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione.

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.

L'Ente può provvedere al finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell'art. 199 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, mediante:

- entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;

- entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187, D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
- mutui passivi;
- altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

A riguardo, la determinazione dell'equilibrio della parte investimenti può essere ottenuta confrontando le entrate per investimenti con le spese in conto capitale, ed in particolare, nella tabella che segue si evidenzia quale è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti.

Si specifica inoltre che l'eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo dell'equilibrio corrente (avanzo economico) oppure attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che dovrà essere stato specificatamente vincolato alla realizzazione di investimenti.

ENTRATE	PREVISIONE 2021 (Stanziamenti attuali)	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	24.961,80	24.961,80
Fondo pluriennale vincolato	1.576.087,30	1.576.087,30
Titolo IV - Entrate in c/capitale	3.035.455,50	975.501,52
Titolo V - Entrate da riduzione attività finanziarie	-	
Titolo VI - Accensione di prestiti	-	
TOTALE ENTRATE	4.636.504,60	2.576.550,62

SPESE	PREVISIONE 2021 (Stanziamenti attuali)	IMPEGNI
Titolo II - Spese in conto capitale	4.505.093,10	2.644.463,63
TOTALE SPESE	4.505.093,10	2.644.463,63

4. MOVIMENTI DI FONDI

Il comparto dei “*movimenti di fondi*” del bilancio del Comune di Castelcovati viene rappresentato unicamente dalle voci, in entrata e uscita, relative all’anticipazione di tesoreria.

L’anticipazione di tesoreria consiste in un prestito a breve termine che il tesoriere dell’ente è tenuto a concedere nelle modalità e nei limiti del T.U.E.L., per far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide.

Nel dettaglio, l’art. 222 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, dispone che il limite massimo di utilizzo di tale istituto non può superare i tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, il Comune di Castelvovati, a tutt'oggi, non ha richiesto anticipazioni di tesoreria per far fronte ai pagamenti dei debiti per carenze di risorse.

ENTRATE	PREVISIONE 2021 (Stanziameti attuali)	ACCERTAMENTI
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00

SPESE	PREVISIONE 2021 (Stanziameti attuali)	IMPEGNI
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00

5. ENTRATE/SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'equilibrio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti.

Nello specifico, le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al titolo IX ed al titolo VII ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore.

Invero, sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economici e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.

In particolare, non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.

In particolare, nella tabella si evidenzia quale è stato l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

ENTRATE	PREVISIONE 2021 (Stanzamenti attuali)	ACCERTAMENTI
Titolo IX - Entrate da servizi per conto di terzi	924.290,00	441.788,03
TOTALE ENTRATE	924.290,00	441.788,03

SPESE	PREVISIONE 2021 (Stanzamenti attuali)	IMPEGNI
Titolo VII - Spese per servizi per conto di terzi	924.290,00	441.788,03
TOTALE SPESE	924.290,00	441.788,03

6. ULTERIORI INFORMAZIONI

Al fine di consentire l'ottimale interpretazione delle risultanze contabili sopra riportate, si precisa quanto segue:

- sul fronte delle entrate tributarie si rileva che, ad oggi, sono stati incassati gli acconti per l'IMU 2021, in occasione della scadenza del 16 giugno 2021. L'esercizio 2021 ha visto la conferma delle aliquote e delle agevolazioni approvate nell'anno precedente;
- sul fronte TARI le scadenze per l'effettuazione dei versamenti sono state fissate al 16 luglio 2021 e 16 dicembre 2021 e alla data attuale i relativi accertamenti sono stati definiti in relazione all'entità delle liste di carico;
- i trasferimenti correnti sono stati accertati ad avvenuta acquisizione del relativo provvedimento di concessione o contestualmente all'avvenuta erogazione degli stessi;
- il dato relativo agli accertamenti delle entrate extratributarie è in continua evoluzione: la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate avviene in maniera puntuale sulla base di idonea documentazione giuridico-contabile quali ruoli, liste di carico, contratti, richieste di pagamento;
- le entrate derivanti da interessi attivi sono state accertate in funzione dell'esigibilità maturata in corso dell'anno;
- l'attivazione degli impegni di spesa finanziati con le entrate derivanti dal titolo IV vengono assunti solo ad effettivo accertamento delle correlate provviste straordinarie;
- le entrate derivanti da concessioni edilizie sono state accertate in funzione del relativo incasso;
- le spese correnti sono state impegnate in funzione delle effettive esigenze dei servizi comunali, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili. Le spese di personale sono state impegnate in funzione della spesa annuale prevista;
- la spesa per rimborso prestiti è stata impegnata in relazione alla spesa annuale dei mutui in ammortamento prevista;
- i servizi conto terzi e le partite di giro mantengono la prescritta equivalenza contabile.

LA GESTIONE DI CASSA E DEI RESIDUI

Analisi gestione di cassa

Le regole contabili prescrivono che il bilancio sia redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi analizzano la sola competenza.

Nel dettaglio, la gestione effettiva dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti sono registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi dei movimenti stessi.

L'analisi della gestione di cassa assume importanza strategica nel panorama dei controlli degli enti locali, in quanto la verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei residui forniscono un complessivo quadro sull'andamento complessivo dei flussi.

In particolare, la gestione di cassa esprime l'ammontare del differenziale che si è prodotto tra le riscossioni, comprensive del Fondo di Cassa iniziale, ed i pagamenti effettuati durante l'anno. Lo scopo dell'analisi è quello di verificare il regolare andamento dei flussi delle entrate e delle spese presso la Tesoreria comunale e l'eventuale necessità di ricorso a forme di finanziamento a breve termine.

CARICO		
1. Fondo di cassa al 31 dicembre 2020	+	2.075.317,24
2. Reversali Emesse dal n. 1 al n. 1614		1.900.662,71
Reversali trasmesse	+	1.900.662,71
Reversali da Riscuotere	-	17.511,69
Differenza	=	1.883.151,02
3. Riscossioni eseguite dal Tesoriere, ma non ancora regolarizzate con reversali	+	186.285,56
TOTALE (1+2+3)	=	4.144.753,82

SCARICO		
1. Deficit di cassa al 31 dicembre 2020	+	-
2. Mandati emessi dal n. 1 al n. 1435		2.248.923,11
<i>Mandati pagati</i>	+	2.068.009,35
<i>Mandati da pagare</i>	+	180.913,76
Mandati emessi	=	2.248.923,11
Provvisori di uscita per i quali non sono ancora stati emessi i mandati	+	0,00
Totale	=	0,00
3. Pagamenti con carte contabili non ancora regolarizzate con emissione di mandati (a copertura)	+	0,00

TOTALE (1+2+3)	=	2.068.009,35
-----------------------	----------	---------------------

RIEPILOGO	
CARICO	4.144.753,82
SCARICO	2.068.009,35
SALDO DI CASSA IN TESORERIA AL 24 GIUGNO 2021	2.076.744,47

Come si evidenzia nelle tabelle che precedono, la gestione “prospettica” della giacenza di Tesoreria non lascia presagire carenze di liquidità.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti o accorgimenti finalizzati al riequilibrio della gestione di cassa.

La Gestione dei Residui di anni precedenti

La gestione dei residui evidenzia l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

A riguardo, si specifica che la chiusura dell'ultimo rendiconto, a suo tempo deliberato, è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa ed, infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

In particolare, sul tema il paragrafo 9.1 del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, contenuto nell'allegato 4/2 al D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che tali operazioni, volte ad aggiornare le consistenze iniziali delle poste contabili del bilancio di previsione, consistono nella verifica:

- della fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Nonostante ciò, però, durante la gestione effettiva tali valori contabili possono subire una mutazione, causata dalla conclusione del loro normale iter procedurale (per effetto dell'avvenuto incasso del credito/pagamento del debito) ovvero dall'intervento di fattori esterni che hanno inciso sulla consistenza dello stesso, quali situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, inesigibilità, insussistenza, estinzione e prescrizione.

Tale modifica sostanziale della consistenza dei residui, che verrà formalizzata con la successiva operazione di riaccertamento ordinario, può avere un rilevante impatto sul mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio (competenza e residui).

Pertanto, l'analisi del regolare andamento della gestione dei residui, effettuata nella presente sede, riveste un ruolo essenziale nella rilevazione e prevenzione di dei possibili squilibri derivanti *in primis* dalla sopravvenuta insussistenza o inesigibilità di crediti afferenti esercizi precedenti.

In conseguenza di ciò, si propone nelle successive tabelle le risultanze della gestione *de qua*, specificando che:

- i Dirigenti non hanno segnalato posizioni creditorie in situazioni di dubbia esigibilità o da ritenersi definitivamente inesigibili, fermo restando che per le entrate pregresse sono state attivate – ove necessario – le procedure di riscossione coattiva;
- non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità sopravvenuta di residui;
- non si ravvisa, pertanto la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

RESIDUI ATTIVI	
Residui attivi al 31 dicembre 2020 da rendiconto	2.404.047,87
Residui attivi incassati al 24 giugno 2021	279.459,69
Residui attivi al 24 giugno 2021	2.133.972,25
Sopravvenienze attive rilevate successivamente	9.384,07

RESIDUI PASSIVI	
Residui passivi al 31 dicembre 2020 da rendiconto	797.142,64
Residui passivi pagati al 24 giugno 2021	589.606,47
Residui passivi al 24 giugno 2021	207.536,17
Insussistenze del passivo	-

Alla luce di quanto sopra evidenziato non si rilevano situazioni sostanziali di potenziale disavanzo.

ULTERIORI ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI

La stesura dell'attuale bilancio di previsione è il risultato di un processo articolato che ha coinvolto i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione.

Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla norma contabile e predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale.

Questi principi, una volta adottati, devono essere poi conservati anche durante la gestione per garantire l'uniformità di trattamento ed esposizione dei principali fenomeni e, in una prospettiva più vasta, la loro comparabilità nei diversi momenti dello stesso esercizio, come in sede di Salvaguardia degli equilibri di bilancio, e tra esercizi consecutivi.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale sono strutturati in modo da garantire un grado di *coerenza interna* tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i conseguenti atti di gestione. Si sono così creati, e poi conservati nelle variazioni di bilancio, i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi.

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel corso del tempo, per rendere così individuabili anche in sede di Salvaguardia gli andamenti tendenziali, nel presente paragrafo si pone l'attenzione su taluni fenomeni che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo.

GESTIONE CONTABILE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate e le relative obbligazioni passive dell'ente già impegnate ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi, quindi, di un saldo finanziario (che non può che essere maggiore di zero) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Tale posta contabile, ricopre la funzione di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio di competenza potenziata con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

In tal modo, lo stanziamento di spesa di ciascun anno viene composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge.

Nell'*attuale bilancio*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nel normale stanziamento di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*.

In particolare, l'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro.

Così facendo, viene così ad essere mantenuto nel tempo il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale applicato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (impegno imputato nell'anno di competenza e quota parte rinviata al futuro, collocata nelle poste del fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, la parte dell'impegno in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata (crono programma negli investimenti o previsione di liquidazione nelle spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi futuri, successivi a quello di avvenuto finanziamento della spesa.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica, pertanto, il valore complessivo del fondo pluriennale maturato al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto riporta l'ammontare complessivo del fondo pluriennale vincolato applicato nelle entrate dei tre distinti anni di cui si compone l'attuale bilancio di previsione (FPV/E) ed a cui si contrappone, ma senza alcuna esigenza di quadratura, data la diversità di significato contabile delle due distinte componenti, la quota del fondo pluriennale stanziata nel versante della spesa (FPV/U).

Gestione contabile del FPV	2021	2022	2023
FPV stanziato a bilancio dei rispettivi esercizi			
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)	47.170,00	47.170,00	47.170,00
Fondo pluriennale vincolato stanziato in uscita (FPV/U)	47.170,00	47.170,00	47.170,00

I DEBITI FUORI BILANCIO

Tra le operazioni di riequilibrio vengono ricomprese la verifica dell'eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art. 194, comma 1 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

Nel dettaglio, il debito fuori bilancio è un indicatore volto a mettere in evidenza i discostamenti del procedimento di spesa dal proprio archetipo normativo, i quali

possono mettere a rischio la struttura del bilancio di esercizio e della sua corretta utilizzazione.

In particolare, il predetto art. 194 stabilisce che i debiti fuori bilancio riconoscibili e finanziabili dal Comune sono esclusivamente:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Ciò detto, dalla ricognizione effettuata all'interno dei singoli servizi comunali, sulla scorta delle attestazioni fornite dai Dirigenti, si rileva l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti in tal senso.

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO PER L'ESERCIZIO 2021

La gestione finanziaria annuale si conclude con un risultato finanziario finale, complessivo e sintetico, denominato "*Risultato di amministrazione*", ed in particolare, esso è detto avanzo di amministrazione, se positivo, disavanzo di amministrazione se negativo, e pareggio, se pari a zero.

Il risultato di amministrazione, come risultante dal precedente esercizio, era stato a suo tempo scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi.

Mentre il saldo contabile del rendiconto (avanzo o disavanzo) è sempre definitivo, una volta approvato dall'ente, la composizione dei vincoli può subire modificazioni nel tempo, per effetto di fenomeni che si sono manifestati sono in momenti successivi.

In sede di Salvaguardia, pertanto, l'ente effettuata la ricognizione sulla dimensione quantitativa/qualitativa sul grado di conservazione di questi vincoli, procedendo alla formalizzazione di eventuali modifiche intervenute.

In conseguenza di ciò, si è operata una nuova ed ulteriore verifica per garantire il corretto mantenimento dei vincoli contabili che si traduce, in sostanza, nella presenza di un'adeguata quota di avanzo tale da conservare il finanziamento di queste poste. La quota di avanzo disponibile, infatti, può essere influenzata da fenomeni successivi che alterano la composizione qualitativa e quantitativa dei vincoli, aumentandone o riducendone la consistenza.

A riguardo, si specifica che l'esercizio finanziario 2020 ha registrato infatti un avanzo di amministrazione di euro 2.035.874.35, composto da fondi accantonati per euro 664.282,50, da fondi vincolati per euro 509.590,02, da fondi per finanziamento spese in conto capitale per euro 86.665,92 e da fondi non vincolati per euro 775.325,91.

Alla luce degli attuali dati contabili si rileva quanto segue:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2021	
A) Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2021	147.382,44
B) FPV stanziato 2020	1.646.348,12
C) Accertamenti di competenza	3.853.100,50
D) Impegni di competenza	5.165.126,67
E) Avanzo della competenza (A+B+C-D)	481.704,39
F) Economie sui residui passivi	-
G) Avanzo 2019 non applicato	1.081.517,69
H) Avanzo di amministrazione 2020 attuale (E+F+G)	1.563.222,08
a detrarre: FPV esercizi futuri	0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2021	1.563.222,08

A seguito dell'analisi sopra evidenziata, si riscontra che le attuali risultanze contabili non fanno prevedere una situazione di squilibrio e di conseguenza si esclude a priori la possibilità di disavanzo emergente di gestione e/o amministrazione.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

Durante la Salvaguardia si procede invece ad adeguare anche la seconda componente del fondo, e cioè quella collegata agli stanziamenti aggiornati del bilancio in corso di

gestione e relativa, quindi, ai nuovi crediti in fase di formazione (gestione competenza). Allo stesso tempo, anche la gestione dei residui può avere subito delle modifiche sostanziali dopo l'approvazione dell'ultimo rendiconto, andando così ad alterare il grado di solvibilità dei crediti accertato in sede di consuntivo.

Come conseguenza di ciò, e previe le opportune valutazioni del caso, si tratta di operare un possibile aggiornamento della *dimensione infrannuale* del fondo, sia nella componente dei vecchi crediti (gestione residui) che in quella dei crediti in corso di formazione (gestione competenza).

Invero, il peggioramento della gestione residui può comportare l'obbligo di modificare la destinazione del precedente risultato di esercizio spostando così risorse dalla quota libera a quella oggetto di restrizioni (avanzo destinato).

Venendo all'attuale bilancio di previsione, e cioè alla gestione di competenza, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo vincolato di entità adeguata a tale scopo, si tratta di iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno per creare una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio di natura forzosa). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. Questo, naturalmente, se la quota inizialmente stanziata, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, dovesse risultare inadeguata, per difetto o per eccesso, alla nuova situazione contingente.

In sede di Salvaguardia, l'ammontare della voce "*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*" dipende dalla dimensione degli stanziamenti dei crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio e dall'andamento dei corrispondenti accertamenti, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). A tal fine, si applica la percentuale già utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, individuando così l'importo del fondo cui è necessario adeguarsi. In linea di massima, pertanto, i criteri di calcolo adottati in sede di bilancio sono confermati anche durante l'esercizio.

Alla data odierna si rileva quanto segue:

- fra i fondi accantonati dell'avanzo di amministrazione 2020 risulta accantonata la somma di € 638.580,35 a fronte di residui attivi di dubbia esigibilità; la stima di detto accantonamento è stata effettuata in relazione a quanto previsto dall'allegato n. 4/2 al D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- fra le postazioni del bilancio corrente (inclusa la variazione di assestamento generale al bilancio) risulta accantonata la somma di € 171.000,00 determinata in funzione dei criteri contemplati dai vigenti principi contabili.

Alla luce dell'analisi effettuata non si ravvisa la necessità di adottare ulteriori provvedimenti, ritenendo che gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità operati alla data odierna siano rispondenti alle prescrizioni dei vigenti principi contabili.

MONITORAGGIO DEI DATI PREVISIONALI

Le previsioni aggiornate di bilancio, come risultano nella fase di preparazione dell'adempimento (stanziamenti attuali, proiezione della stima al 31/12 e stato di accertamento), sono state precedute da una rigorosa valutazione dei procedimenti contabili e dei flussi finanziari in atto.

In particolare, sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste, in accordo con il principio contabile dell'attendibilità.

L'operazione di ricognizione degli equilibri di Bilancio è altresì momento di verifica dei fabbisogni gestionali dei singoli servizi, che si concretizzano nella capacità degli strumenti di programmazione contabile nel trovare la fattibilità finanziaria per soddisfare le esigenze degli uffici.

Partendo da tali presupposti si ritiene essenziale fornire una verifica delle esigenze gestionali emerse nel corso dell'esercizio 2021 e del loro recepimento negli strumenti di bilancio.

ENTRATE	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONE	STANZIAMENTO DOPO VARIAZIONE
Avanzo di amministrazione	147.382,44	364.884,91	512.267,35
Fondo pluriennale vincolato - spese correnti	70.260,82	0	70.260,82
Fondo pluriennale vincolato - spese c/capitale	1.576.087,30	0	1.576.087,30
Titolo I - Entrate di natura tributaria	2.437.256,00	-13.934,88	2.423.321,12
Titolo II - Trasferimenti correnti	93.710,00	152.682,57	246.392,57
Titolo III - Entrate extratributarie	725.640,00	12.856,89	738.496,89
Titolo IV - Entrate in c/capitale	3.035.455,50	58.473,44	3.093.928,94
Titolo V - Entrate da riduzione att. Finanziarie	-	-	-
Titolo VI - Accensione di prestiti	-	-	-
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	-
Titolo IX - Entrate per c/terzi e partite di giro	924.290,00	-	924.290,00
TOTALE ENTRATE	9.010.082,06	574.962,93	9.585.044,99

SPESE	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONE	STANZIAMENTO DOPO VARIAZIONE
Titolo I - Spese correnti	3.342.138,96	257.604,58	3.599.743,54
Titolo II - Spese in conto capitale	4.505.093,10	340.358,35	4.845.451,45
Titolo III - Spese per incremento att. Finanziarie	-	-	-
Titolo IV - Rimborso di prestiti	238.560,00	-23.000	215.560
Titolo V - Chiusura anticipazioni da ist. tesoriere	-	-	-
Titolo VII - Spese c/terzi e partite di giro	924.290,00	-	924.290
TOTALE SPESE	9.010.082,06	574.962,93	9.585.044,99

Ciò detto, si riportano di seguito gli andamenti degli accertamenti e degli impegni rispetto agli stanziamenti aggiornati.

VALUTAZIONE E ANDAMENTO DELLE ENTRATE

L'attuale dimensionamento degli stanziamenti di entrata è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico, da un riscontro sull'andamento delle pratiche di accertamento in carico agli uffici competenti oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere il più possibile affidabile la verifica sugli equilibri sostanziali di bilancio.

La formulazione delle previsioni di bilancio aggiornate alla data attuale (Salvaguardia) si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili.

I modelli di bilancio riportati in questo documento espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione, mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi, che facilita la comprensione e l'intelligibilità d'insieme.

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione.

Gli stanziamenti aggiornati di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici, ai documenti in carico agli uffici che ne gestiscono il procedimento amministrativo, ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio.

Dopo questa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, a livello triennale, e in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio a suo tempo approvato.

Entrate competenza (Riepilogo titoli)	Stanziamenti 2021	Accertamenti 2021	% Accertamenti
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.437.256,00	2.391.663,20	0,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	93.710,00	55.825,27	0,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie	725.640,00	430.140,51	0,59
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.035.455,50	975.501,52	0,32
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	
Titolo 6 - Accensione Prestiti	-	-	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	924.290,00	441.788,03	0,47

VALUTAZIONE E ANDAMENTO DELLE USCITE

Le stime aggiornate sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico, da un riscontro sull'andamento delle pratiche di impegno in carico agli uffici competenti oppure,

in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo al fine di rendere il più possibile affidabile la verifica sugli equilibri sostanziali.

Le previsioni aggiornate alla data attuale (Salvaguardia) sono state formulate nel rispetto delle norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili, mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevola la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità.

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura successiva all'operazione di Salvaguardia, il ricorso a possibili adattamenti.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari.

Le previsioni aggiornate, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici, ai documenti in carico agli uffici che ne gestiscono il procedimento amministrativo ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Spese competenza (Riepilogo titoli)	Stanziameti 2021	Impegni 2021	% Impegni
Titolo 1 - Spese correnti	3.342.138,96	2.472.923,04	0,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.505.093,10	2.644.463,63	0,59
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	238.560,00	95.534,83	0,40
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	924.290,00	441.788,03	0,47

VALUTAZIONI FINALI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2021 E DIRETTIVE AI DIRIGENTI

Completata la verifica sulla gestione tecnico-contabile, si riepilogano gli aspetti salienti della verifica effettuata:

- I. **LA GESTIONE DI COMPETENZA È EQUILIBRATA:** gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei principi generali di “copertura finanziaria” e di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa; sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrate a specifica destinazione e le prescrizioni generali dei vigenti principi contabili.
Inoltre, gli stanziamenti aggiornati di entrata, nel loro totale, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio mentre è stato valutato con attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi tendenziali previsti sia in entrata (incassi) che in uscita (pagamenti).
I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “*competenza finanziaria potenziata*” mentre risulta correttamente ripreso, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. Si è provveduto, inoltre, a valutare ed eventualmente ad aggiornare sia la suddivisione che la composizione del risultato, nei diversi vincoli previsti dalla legge, che l'esatta attribuzione del FPV nei rispettivi esercizi.
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza.

- II. **LA GESTIONE DI CASSA NON DESTA PREOCCUPAZIONI:** esiste una buona giacenza di tesoreria, la gestione dei flussi di entrata e di spesa consente di fronteggiare adeguatamente le esigenze “monetarie”.
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di cassa.

- III. **LA GESTIONE DEI RESIDUI È SOTTO CONTROLLO:** i residui attivi e passivi vengono puntualmente monitorati e riaccertati in funzione dell'andamento gestionale. Non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità conclamata dei residui. Tuttavia, valutata l'attuale congiuntura economica, particolare attenzione dovrà essere prestata – anche nel proseguo dell'esercizio - all'andamento dei residui attivi correnti. In ogni caso, l'analisi effettuata consente di affermare che le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo determinato dalla gestione dei residui.
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione dei residui.

- IV. IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ RISULTA COERENTE CON LE PREVISIONI: I crediti verso terzi sono stati attentamente stimati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione (FCDE), che risulta in questo momento, pertanto, adeguato allo scopo.
- V. PER QUANTO CONCERNE I **DEBITI FUORI BILANCIO** si evidenzia che, alla data attuale, non è stata rilevata la sussistenza di passività latenti da riconoscere e finanziare.
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.
- VI. NON ESISTE **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** da ripianare: l'esercizio finanziario 2019 ha chiuso in avanzo di amministrazione.
Anche le attuali risultanze contabili non fanno prevedere una situazione di squilibrio e si esclude pertanto a priori la possibilità di disavanzo emergente di gestione e/o amministrazione.
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.
- VII. LO **SVILUPPO PROSPETTICO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE** riconferma la propensione del bilancio comunale al perseguimento delle fisiologiche condizioni di equilibrio
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

LA VERIFICA CONTABILE HA PERTANTO EVIDENZIATO ELEMENTI DI EQUILIBRIO; FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI MONITORAGGIO COSTANTE SULLE RISULTANZE CONTABILI, NON SI RILEVA AD OGGI LA NECESSITÀ DI ATTIVARE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI RIEQUILIBRIO.

Rimane tuttavia prerogativa di tutti i Dirigenti:

- vigilare attentamente sulla gestione e sui budget di pertinenza assegnati nell'ambito del P.E.G., al fine di prevenire la formazione di fenomeni di pregiudizio alle finanze del Comune;
- adoperarsi affinché le entrate iscritte in bilancio si traducano in riscossioni effettive attivando tempestivamente, ove necessario, le procedure per la riscossione coattiva dei crediti giuridicamente maturati;
- segnalare tempestivamente al Direttore del Servizio Finanziario eventuali situazioni di squilibrio sopravvenute e non previste;
- garantire l'applicazione delle direttive e dei vincoli contenuti nelle disposizioni di finanza pubblica, con particolare riferimento al Pareggio di bilancio.